



x ratando (due bolli autografo a data contratto)
COMUNE DI PIAGGE
Rep. n. 981 del 16/09/2011

ASET Holding S.p.A.
16 SET. 2011
Protocollo N° 1588



affidamento del servizio pubblico di gestione della farmacia comunale di Piagge e connesso affitto d'azienda

TRA

Comune di Piagge con sede in Piagge (PU), via Roma n. 12 codice fiscale e P.Iva n 00360520415 nella persona della Sig. ra Lanari Anna Maria, nata a Fano il 11.02.1955, domiciliato a Piagge, Responsabile del Settore Finanziario, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.07.2011 e n. 19 del 01.08.2011 esecutive, che si allegano sotto "A" (d'ora in avanti **Comune**), da una parte;
Aset Holding spa, con sede in Fano Via Nolfi 3/a Capitale sociale di Euro 16.388.292 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese e Partita Iva 02122270412, REA 156045 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giuliano Marino, nato a Fossombrone il 20.01.1950 in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 14.06.2011 (d'ora in avanti **La società**).

PREMESSO

- a) che la Società è stata costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare annovera nell'oggetto sociale la gestione di Farmacie;
- b) che la società è ad integrale capitale pubblico ed in particolare il Comune detiene una quota di partecipazione, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 113 c. 5 lett. c) del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 267/00);
- c) che la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune intende esercitare il servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui il Comune è titolare;
- d) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale e di ulteriori eventuali farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Società al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune titolare delle farmacie. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

- 1.1) Il Comune affida il servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali alla propria Società, unitamente alla concessione in affitto del complesso dei beni costituenti l'azienda della farmacia comunale di Piagge, attualmente sita in Via Roma n. 105;
- 1.2) Il presente Contratto regola quindi i rapporti tra il Comune e la Società, scaturenti dalla predetta concessione in affitto dell'azienda, unitamente all'affidamento del diritto di gestione della farmacia comunale di cui il Comune è titolare (di seguito definiti "**Servizi Farmaceutici**");
- 1.3) La Società potrà eseguire, nell'ambito del presente contratto, ulteriori servizi per il Comune sempre che gli stessi siano connessi o complementari all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei;
- 1.4) Tali ulteriori servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e Società, corrispettivi che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato;
- 1.5) Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di fornitura dei servizi di cui all'art. 1.3), con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto i seguenti termini, indicati in grassetto, hanno il significato specificato qui di seguito:
Comune: il Comune di Piagge affidante il diritto di gestione della farmacia comunale e della relativa azienda di cui rimane titolare;
La Società: la società ASET Holding spa affidataria del servizio pubblico della gestione della farmacia e affittuaria della relativa azienda.

ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Giuliano Marino

Le parti: Il Comune e la Società unitariamente intesi come le parti del presente contratto

Contratto: il presente contratto di affidamento del diritto di gestione e connesso affitto dell'azienda.

Servizi Farmaceutici: il servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare

Artt. 2561 e 2562 del codice civile: la normativa di riferimento che regola l'affitto dell'azienda cui fa riferimento e rimanda il presente contratto per quanto non espressamente indicato.

Art. 3 - Obiettivi, prestazioni e standard

3.1) Gli obiettivi

La Società nell'espletamento dei Servizi Farmaceutici e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco;

b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori.

3.2) I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi.

La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi delle farmacie" (di seguito denominata "Carta"), che la società ha adottato già per le altre Farmacie comunali in gestione e che si impegna ad applicare anche per la gestione della Farmacia oggetto del presente contratto.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non che a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate ed approvate dall'Assemblea dei Comuni Soci.

Art. 4 - Durata

4.1) L'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali e l'affitto della relativa azienda ha la durata di anni 20 (venti), a partire dal 01/10/2011 al 30/09/2031.

4.2) Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori anni dieci qualora non venga inviata disdetta, a mezzo lettera raccomandata, almeno un anno prima dello scadere del primo ventennio.

Art. 5 - Complesso dei beni costituenti l'azienda

5.1) Le parti concordemente dichiarano che compongono l'azienda della farmacia comunale esclusivamente:

5.1.1) I beni mobili indicati nell'inventario allegato (Allegato 1) al presente contratto redatto in contraddittorio e controfirmato dalle parti, assumendo il Comune la garanzia del funzionamento delle macchine, impianti ed attrezzature al momento della consegna e la loro messa a norma. Le parti si danno atto che, stante la vetusta dei beni mobili e delle attrezzature, non attribuiscono ad essi alcun valore economico.

5.1.2) I locali di Proprietà del Comune, in cui viene esercitata l'attività della farmacia di Via Roma 105 come risultanti da planimetria allegata (Allegato 2) sono locati alla Società con stipula tra le parti di apposito contratto di locazione ai sensi della legge 27/07/1978 n. 392 per un periodo di durata equivalente alla durata dell'affidamento di cui al presente contratto al canone annuo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento), che sarà rivalutato annualmente al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati (F.O.I). La manutenzione ordinaria sarà a cura della Società, al Comune competerà la manutenzione straordinaria.

5.1.3) La merce in giacenza al 30.09.2011, così come risultante da apposito inventario fisico alla cui redazione parteciperà anche un rappresentante della Società, sarà valutata con il criterio del costo medio di acquisto nell'anno

ASET Holding S.p.A.

Il Presidente

Giuliano Marino

precedente ed il relativo valore inventariale sarà ceduto dal **Comune** alla **Società** mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato come segue: il 50% a 90 gg. dalla data della fattura fine mese, ed il 50% a 120 gg. dalla data della fattura fine mese.

5.1.4) Le parti prendono atto che non si darà luogo a trasferimento di personale essendo, l'unico dipendente comunale adibito al servizio, già collocato in quiescenza e pertanto la Società opererà autonomamente nell'individuazione del personale da impegnare nel servizio.

5.2) Le spese di ordinaria manutenzione e di assistenza tecnica delle macchine, impianti ed attrezzature saranno a carico della **Società** per tutta la durata del contratto;

5.3) La **Società** assume l'onere derivante dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica.

5.4) La **Società** si impegna ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze per l'erogazione di luce, gas, acqua, telefono e quanto altro necessario per l'attività e a pagarne i relativi canoni. Dall'avvio del contratto e per tutto il periodo transitorio di subentro nei contratti di utenza il **Comune** proseguirà con il pagamento dei medesimi, provvedendo a fatturare il relativo costo alla Società.

Art. 6 - Canone di concessione e canone di locazione

6.1) L'affidamento dei **Servizi Farmaceutici**, da parte del **Comune**, e la concessione in affitto della relativa azienda di proprietà del **Comune** medesimo, obbliga la **Società** al pagamento di canone al comune che viene determinato come stabilito ai commi successivi con periodicità annuale coincidente con gli esercizi sociali della Società:

6.1.1) Il corrispettivo annuo è pattuito complessivamente in una quota fissa onnicomprensiva di € 17.600 (diciassettemilaaseicentoeuro) oltre Iva per il primo anno di gestione e, quindi, dal secondo anno sino alla fine della durata dell'affidamento in una quota annua fissa onnicomprensiva di € 21.600 (ventunomilaaseicentoeuro) oltre Iva.

Per il primo e l'ultimo anno di gestione del servizio il corrispettivo annuo verrà proporzionato pro rata ai mesi effettivi di svolgimento del servizio.

Gli importi dei canoni annuali, come sopra individuati saranno assoggettati ad I.V.A. e saranno pagati dalla Società, previa fattura da emettersi da parte del **Comune** avente scadenza 31.12 di ogni anno.

A questo corrispettivo, si aggiunge il canone per la locazione dell'immobile di cui al punto 5.1.2

6.2) Nel caso in cui il Ministero della Sanità od altra Amministrazione dello Stato modifichi le attuali normative con prelievi sui ricavi o inserisca nuove previsioni per quanto riguarda le farmacie le parti si impegnano a suddividere le eventuali perdite o utili in buona fede avendo come riferimento la suddivisione del risultato per le Parti, a partire dall'anno di accadimento delle eventuali modifiche o nuove previsioni. Nel caso non si addivenisse ad un accordo le **Parti** potranno avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 17.

6.3) Nel caso in cui per modifiche di legge fosse reso possibile ed attuata da un farmacista privato l'apertura di una nuova farmacia nel **Comune** le **Parti** si impegnano a suddividere le eventuali perdite o utili in buona fede avendo come riferimento la suddivisione del risultato per le **Parti**, a partire dall'anno di accadimento dell'eventuale apertura. Nel caso non si addivenisse ad un accordo le **Parti** potranno avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 17.

6.4) Le parti convengono sulla necessità di addivenire, dopo il primo quinquennio di gestione, e quindi, di quinquennio in quinquennio, ad una verifica dell'entità del corrispettivo fisso annuo pattuito.

Pertanto, alla fine del **primo quinquennio** di gestione (dal 2016) le **Parti** si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 410.000,00 (quattrocentodiecimilaeuro), il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 5.000 (cinquemila) passando così da € 21.600 ad € 26.600 annui. Qualora l'importo di fatturato netto di € 410.000,00 non venga raggiunto al termine del

ASET Holding S.p.A.
il Presidente
Maurizio Marino

primo quinquennio (bilancio 2015) , l'adeguamento annuo del canone di € 5.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Alla fine del **secondo quinquennio** di gestione (dal 2021) le **Parti** si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 440.000,00 (quattrocentoquarantamilaeuro), il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 3.000 (tremila) passando così da € 26.600 ad € 29.600 annui. Qualora l'importo di fatturato netto di € 440.000,00 non venga raggiunto al termine del secondo quinquennio (bilancio 2020), l'adeguamento annuo del canone di € 3.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Alla fine del **terzo quinquennio** di gestione (dal 2026) le **Parti** si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2025 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 460.000 (quattrocentosessantamilaeuro), il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 3.000 (tremila) passando così da € 29.600 ad € 32.600 annui.

Qualora l'importo di fatturato netto di € 460.000,00 non venga raggiunto al termine del terzo quinquennio (bilancio 2025), l'adeguamento annuo del canone di € 3.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Alla fine del **quarto quinquennio** di gestione (dal 2031) le **Parti** si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2030 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 480.000 (quattrocentoottantamilaeuro), il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 3.000 (tremila) passando così da € 32.600 ad € 35.600 annui.

Qualora l'importo di fatturato netto di € 480.000,00 non venga raggiunto al termine del quarto quinquennio (bilancio 2030), l'adeguamento annuo del canone di € 3.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Art. 7 Apertura di nuove farmacie comunali

7.1) Il **Comune** si obbliga ad affidare alla **Società** il diritto di gestione della eventuale nuova farmacia comunale per la quale abbia già esercitato il relativo diritto di prelazione.

7.2) L'affidamento del diritto di gestione della nuova farmacia comunale avverrà sulla base dei termini e delle condizioni indicate nel presente **Contratto**.

7.3) Le **Parti** si danno reciprocamente atto che il canone per l'affidamento del diritto di gestione delle Farmacie comunali e della relativa azienda è ricompreso in quello convenuto secondo quanto dispone l'art.6 che precede e che pertanto è da ritenersi onnicomprensivo.

Art. 8 Investimenti

8.1) Per perseguire gli obiettivi descritti al precedente art. 2 e per mantenere nel tempo la capacità di erogare alla comunità **Servizi Farmaceutici** adeguati a quanto previsto dalla Carta, la **Società** ritiene necessario apportare migliorie, ristrutturazioni ed ampliamenti necessari a mantenere o migliorare i livelli qualitativi del servizio per la durata del **Contratto** ivi compresi eventuali rinnovi o proroghe. Le spese relative saranno a carico della **Società** che rimarrà proprietaria dei beni mobili e delle attrezzature e impianti eventualmente acquistati per l'uso della sede farmaceutica di titolarità del **Comune**.

Art. 9 - Rapporti di debito/credito risultanti alla data di inizio dell'affidamento e rapporti contrattuali

9.1) I rapporti di debito e credito inerenti le farmacie comunali, esistenti in capo al **Comune** alla data di cui al precedente art. 4.1) resteranno in capo al **Comune**.

ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Giuliano Marino

9.2) La **Società** subentra al **Comune** nei contratti in essere alla data di cui al precedente art. 4.1.), di cui all'allegato elenco (Allegato 3), che costituisce parte integrante del presente **Contratto**.

9.3) Il **Comune**, per la durata di anni cinque, si obbliga a mantenere indenne la società da richieste di pagamento di somme, a qualsiasi titolo effettuate, imputabili alla gestione delle farmacie antecedentemente la data di decorrenza del presente contratto di cui al precedente art. 4.1). Qualora la richiesta di pagamento appaia infondata il **Comune** e la **Società** d'intesa valuteranno modi e termini per opporsi anche per vie legali o attraverso presentazione di ricorsi alle autorità e organi giudicanti competenti, fatto salvo che gli oneri legali o giudiziari rimarranno in capo al **Comune**.

Art.10 - Restituzione dei beni e regolazione dei rapporti al termine dell'affidamento del servizio.

10.1) Al termine dell'affidamento del servizio, i beni mobili identificati nell'inventario di consegna, qualora ancora esistenti, verranno restituiti al **Comune** nello stato in cui si trovano per effetto del loro normale uso e deperimento e di essi si redigerà, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di riconsegna. Qualora sia intenzione della **Società** ammodernare, implementare e rinnovare i mobili e le attrezzature la stessa provvederà a riconsegnare al **Comune** i beni trasferiti inizialmente ed identificati nell'inventario di consegna, ovvero su autorizzazione di questi provvederà alla loro distruzione e/o smaltimento.

10.2) Nel caso in cui siano presenti in farmacia beni mobili e/o attrezzature di proprietà della **Società**, questi potranno essere ceduti al **Comune** ad un prezzo da convenire all'atto della cessione.

10.3) Per quanto concerne il valore delle merci giacenti in farmacia al momento della riconsegna, esse saranno valorizzate sulla base del costo medio di acquisto fatto dalla **Società**, mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato dal **Comune** alla **Società** come segue: il 50% a 90 gg. dalla data della fattura fine mese ed il 50% a 120 gg. dalla data della fattura fine mese.

10.4) Il **Comune** riacquisirà disponibilità dei locali, sede di farmacia, di propria proprietà, e riassumerà gli oneri derivanti dai contratti di cui ai precedenti art. 5.4)

10.5) Il **Comune** subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere nonché nei contratti di lavoro con il personale dipendente assicurando il mantenimento dei diritti acquisiti.

Art. 11- Obblighi della Società

11.1) La **Società** si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

11.2) Nell'espletamento dei servizi la **Società** osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art 12.

Art. 12 Obblighi del Comune

12.1) Il **Comune** si impegna a mettere a disposizione della **Società** gli spazi, secondo quanto indicato all'art. 5.1.2), e l'affidamento della gestione di eventuali nuove farmacie comunali secondo quanto indicato all'art 7 che precede.

12.2) Il **Comune** si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della **Società**, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché assicurando il necessario sostegno in materia di problematiche urbanistiche, di viabilità ed edilizie.

Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 13- Informazione al Comune

13.1) Ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto della **Società**, il Consiglio di amministrazione approva il budget annuale per l'esercizio successivo da

ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Giuliano Marino

sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo,

13.2) Il **Comune** può richiedere in corso d'anno informazioni sull'andamento gestionale per la sua pianificazione economica.

Art. 14 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

14.1) Il **Comune**, avvalendosi di personale o collaboratori competenti, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

14.2) Gli incaricati del **Comune** devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.;

14.3) Il **Comune** può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

14.4) I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del **Comune** nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di amministrazione della **Società**.

14.5) Il **Comune** si riserva ogni attività di verifica in ordine all'attività di gestione.

Fermo restando che eventuali verifiche e/o sopralluoghi saranno preceduti da congruo preavviso per non arrecare disagi ai servizi ed alla clientela.

Art. 15- Responsabilità

La società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei **Servizi farmaceutici**.

Art. 16- Risoluzione del contratto per inadempienze gravi

16.1) Il **Comune** potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi della Società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 7 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) abituale ricorso all'abusivismo professionale.

Il **Comune** potrà chiedere la risoluzione del presente contratto qualora sia accertato un calo anomalo e non giustificato da fattori esterni oggettivi del fatturato e/o del numero delle ricette movimentate.

16.2) Il **Comune**, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

16.3) La Società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 16.2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il **Comune** potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 1° comma. In caso contrario il **Comune** dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

16.4) La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del **Comune** al risarcimento del danno subito comporta, oltrechè la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del **Comune** la restituzione al **Comune**, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei rapporti di lavoro.

16.5) La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

ASET Holding S.p.A.
Presidente
Giuliano Marino

Art. 16/bis - Recesso unilaterale

Al Comune è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza dover prestare corrispettivo, qualora si verificasse la necessità impellente di alienare la Farmacia.

Il recesso unilaterale anticipato sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata A/R sei mesi prima della data del recesso.

Nel caso di recesso unilaterale, il Comune subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere"

Art.17 - Risoluzione del contratto per modifiche di legge o remunerazione del servizio

Le parti si riservano, comunque, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora intercorrano modifiche di legge sulle modalità di remunerazione dell'attività del servizio Farmacie come indicato nei precedenti punti 6.2 e 6.3.

La risoluzione unilaterale sarà comunicata all'altra parte con lettera raccomandata A/R avente un preavviso non inferiore a 12 mesi dalla data di risoluzione.

Qualora una delle parti opti per l'esercizio del recesso unilaterale il Comune subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere nonché nei contratti di lavoro con il personale dipendente assicurando il mantenimento dei diritti economici e giuridici acquisiti.

Art. 18 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è retto dalla Legge italiana. Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al Contratto, che dovesse insorgere tra le parti e non possa essere composta in via amichevole sarà deferita ad arbitrato rituale di diritto. L'arbitro sarà unico e verrà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, da Presidente del Tribunale di Pesaro. L'arbitrato avrà sede a Fano e sarà svolto in conformità alle norme del codice di procedura civile.

Art. 19 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto il cui contenuto patrimoniale è soggetto ad I.V.A.
Letto, approvato e sottoscritto.

Piagge li 16/09/2011
F.to: Anna Maria Lanari
F.to: Giuliano Marino

Anna Maria Lanari
Giuliano Marino



ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Giuliano Marino

elenco allegati:

Allegato A - delibere del Consiglio Comunale di Piagge n.17 del 18.07.2011 e n. 19 del 01.08.2011;

Allegato 01 - " Inventario beni mobili ex art 5 del contratto"

Allegato 02 - " Planimetria locali Farmacia"

Allegato 03 - "Elenco contratti per subentro ex art 9 del contratto"



Agenzia delle Entrate - Ufficio di Fano
Atto registrato il 5 OTT. 2011 al n. 2723
serie 3 Visto Vers. per € 172,13
(... CENTOSSETTANTA DUE, 13 ...)
Il Direttore *Clara Dabella Lionello*



QUEGATO A

COMUNE DI PIAGGE

Provincia di Pesaro e Urbino

041-046

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Numero 17 Data 18-07-2011	Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E CONNESSO AFFITTO D'AZIENDA ALLA SOCIETA' PARTECIPATA ASET HOLDING S.P.A. DI FANO
------------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 21:30, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TIRSO BELLUCCI MARZIA	P	MARCUCCI ALESSANDRO	P
CANESTRARI FRANCO	P	BARATTINI DAVIDE	P
ANDREANI CRISTIAN	P	CIONNA MAURIZIO	P
FABRI MARA	P	MONTANARI LAURA	P
CARNAROLI MARCO	P	AGUZZI GIAN-NICOLA	P
CECCARELLI LAURA	P	MONTESE MICHELE	P
GAMBIOLI MAURISIO	P		

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 13 Assenti n. 0
E' presente alla seduta l'Ass.re esterno Luca Massi senza diritto di voto.

- Verificato il numero legale degli intervenuti,
- presiede il Signor TIRSO BELLUCCI MARZIA in qualità di Sindaco
- partecipa il Segretario comunale Sig. MARINI DR. CLAUDIO
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

CANESTRARI FRANCO
ANDREANI CRISTIAN
MONTANARI LAURA

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 49 comma 1, del suddetto D.Lgs in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile; espressi dai responsabili degli uffici;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNA MARIA LANARI



ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Giuliano Marino



Prima che inizi la trattazione del presente punto dell'ordine del giorno rientrano in aula i Consiglieri: Fabbri Mara, Cionna Maurizio, Barattini Davide e Carnaroli Marco.

E' presente in aula la Responsabile del Settore Finanziario Sig.ra Anna Maria Lanari.

Relaziona l'Assessore Luca Massi ricordando come, dopo aver valutato tutte le possibili modalità di gestione della farmacia, ultimamente è stata concentrata l'attenzione sulla proposta di Aset Holding di Fano ritenuta la più rispondente alle nostre esigenze; evidenzia, però, che, valutando insieme al capogruppo di minoranza Consigliere Cionna Maurizio, sono emerse alcune anomalie che oggi stesso con lettera Prot. 1662 sono state comunicate alla Società ASET Holding S.p.A. chiedendo le seguenti modifiche al contratto di servizio:

- a) prevedere per il Comune la possibilità di recesso anticipato senza sanzione qualora si verificasse una necessità impellente di alienare la farmacia e/o per calo anomalo e non giustificato da fattori esterni oggettivi, del fatturato e/o del numero delle ricette movimentate;
- b) eliminare l'ultimo capoverso dell'art. 5, punto 5.1.2 "Il Comune si impegna a mantenere servizi di medicina generale in locali adiacenti a quelli di proprietà ove è allocata la Farmacia";
- c) precisare all'art. 6, punto 6.1.1 che al corrispettivo annuo per la concessione va aggiunto il canone annuo di locazione (E. 3.400,00 rivalutabili) di cui all'art. 5, punto 5.1.2;
- d) rivedere la soglia di fatturato di cui all'art. 6, punto 6.4 portando da €. 420.000,00 ad €. 400.000,00 l'importo di fatturato annuo al raggiungimento del quale scatta l'adeguamento del canone di concessione di ulteriori €. 5.000,00.

L'Assessore Massi riferisce, quindi, di aver avuto, nel pomeriggio, un colloquio telefonico con il Direttore generale di ASET Holding dal quale è emerso che lo stesso provvederà ad esaminare le richieste del Comune, insieme al Presidente, lunedì prossimo, inviando subito la relativa risposta e che, entrando nel merito, le prime tre richieste si possono considerare accoglibili, mentre per l'ultima occorre una verifica tecnica e conseguente valutazione.

Il Sindaco interviene per ricordare che i compiti della Farmacia stanno mutando e di questo va tenuto conto e che però è giusto chiedere l'abbassamento dell'importo del fatturato per avere la maggiorazione del canone ad €. 400.000,00, visto che proprio la stima di ASET Holding nel suo piano economico di gestione prevede una crescita graduale fino ad arrivare dopo cinque anni ad €. 399.000,00 di fatturato.

IL Capogruppo di minoranza Cionna Maurizio ribadisce quanto fatto rilevare in mattinata all'Assessore Massi: ritiene contraddittorio il dato risultante dal piano economico di gestione (la stima di crescita ivi adottata porta il fatturato nel 5° anno - 2016 - all'importo di €. 399.000,00 circa) con quanto previsto nel contratto di servizio (alla fine del primo quinquennio di gestione -2016 - il canone fisso annuo verrà adeguato di ulteriori 5.000,00 €. se l'importo del fatturato arriva ad €. 420.000,00); di fatto stando alla loro stima di crescita, l'importo del fatturato potrà arrivare ad €. 420.000,00 solo nel 2019 e solo allora sarà possibile l'aumento del canone: così il primo scalino per aggiornare il canone diventa troppo lontano mentre gli altri possono rimanere come sono; ritiene importante inserire nel contratto la possibilità di recesso anticipato senza sanzione da parte del Comune per le cause indicate nella lettera spedita oggi.

L'Assessore Massi Luca ammette che la soglia di €. 420.000,00 di fatturato per il primo quinquennio era stata concordata con ASET Holding ma non era stata valutata la contraddizione con il piano economico di gestione.



Il Sindaco fa rilevare che se è anche pensabile nei prossimi anni, quando ripartirà il settore dell'edilizia, un aumento della popolazione, oggettivamente sembra difficile raggiungere l'importo del fatturato previsto (€ 420.000,00) al 2016.

Il Consigliere Cionna Maurizio chiede chiarimenti riguardo all'orario di apertura della Farmacia: quello attuale e quello previsto nel progetto di gestione con l'inserimento del gruppo 1 della farmacie.

La Responsabile del Settore Finanziario Sig.ra Anna Maria Lanari ricorda i giorni di chiusura attualmente osservati ed i turni previsti aderendo al gruppo 1 delle farmacie, fa presente, anche, che i nuovi servizi richiesti alla Farmacia non sempre sono remunerati adeguatamente.

Il Sindaco, in chiusura del dibattito, al fine di smentire alcune voci circolanti nel paese, dichiara che il Comune, con l'operazione avviata con ASET Holding, non vende la Farmacia, né cede la titolarità, ma affida solo la gestione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- Che il Comune di Piagge è titolare della Farmacia del paese, ubicata in locali di proprietà siti in Via Roma n. 105;
- Che la farmacia comunale è stata sempre gestita in economia, attraverso un solo dipendente con qualifica di Direttore di Farmacia;
- Che il Direttore della Farmacia Dott. Piero Quintini ha cessato il servizio, per raggiunti limiti di età al 30.06.2011 (vedi Determinazione del Responsabile dell'Area Contabile n. 41 del 25.11.2010);

ATTESO che in seguito a specifiche riflessioni, è emersa la necessità di addivenire ad una sostanziale modifica dell'attuale forma di gestione della farmacia comunale al fine di adeguarne le modalità gestionali e garantire, nell'erogazione del servizio, maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità;

VERIFICATA la necessità di procedere in tempi ragionevolmente brevi a modificare l'attuale gestione della farmacia al fine di fronteggiare le nuove sfide poste dalla riforma del servizio e le nuove richieste di modernizzazione dello stesso disposte dal sistema sanitario nazionale che considera oramai, le Farmacie quali presidi sanitari decentrati aventi il compito di fornire servizi e risposte immediate all'utenza;

VERIFICATA inoltre l'opportunità implementare la gestione attraverso le seguenti iniziative:

- effettuare in tempi brevi gli investimenti necessari all'ammodernamento di impianti ed attrezzature;
- agire in modo più incisivo sull'utilizzo delle risorse umane;
- potenziare la consistenza dei servizi socio sanitari offerti agli utenti;
- migliorare la gestione del parafarmaco;

CONSIDERATO che l'attuale organizzazione comunale e la dotazione del personale a disposizione, rende nei fatti impraticabile continuare con la gestione diretta in economia e che, in pratica, una sola unità di personale dedicata al servizio non è più sufficiente;



RILEVATO

- che il vigente quadro normativo pone agli enti locali limiti precisi all'assunzione di personale (spesa non superiore al 2004, assunzione nel limite delle cessazioni avvenute nel precedente anno);
- che l'aumento dei costi del personale ridurrebbe sensibilmente una significativa entrata del bilancio comunale;

TENUTO conto che la gestione delle farmacie non è soggetta alla disciplina generale dei servizi pubblici locali ma alla normativa speciale di cui all'art. 9 della Legge 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art. 10 della Legge 08.11.1991, n. 362 che prevede le seguenti forme:

- a mezzo di azienda speciale (e sua evoluzione in società di capitali a totale capitale pubblico);
- a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia titolarità.

Sul quadro normativo sopra illustrato è poi intervenuto l'art. 12 della Legge n. 498/1992 il cui comma 1) ha previsto la possibilità di costituire società in deroga all'art. 10 della legge n. 362/1991, consentendo di fatto l'accesso a soci non farmacisti e la collocazione delle azioni sul mercato;

TENUTO conto, altresì, degli indirizzi del legislatore per il quale, in base a quanto stabilito nel D.Lgs 03.10.2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale..." le farmacie comunali sono destinate a divenire presidi territoriali del Servizio Sanitario Nazionale a forte vocazione sociale con una gestione economica sempre meno significativa;

RITENUTO opportuno, in questo contesto organizzativo e legislativo, ricorrere ad un soggetto esterno idoneo al quale poter affidare la gestione della farmacia comunale senza perderne la titolarità, mantenendo la possibilità di controllo;

TENUTO fermo l'obiettivo di salvaguardare una entrata certa nel tempo, a garanzia dell'equilibrio di bilancio;

ATTESO che, con questo intento, è stato aperto un confronto serio e costruttivo con la Società ASET Holding S.p.A. partecipata dal Comune di Piagge, ad intero capitale pubblico e con spiccata vocazione strumentale ed avente le caratteristiche del controllo analogo così come previsto dell'art. 113 del T.U.O.E.L. D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che, pertanto, è possibile l'affidamento "in house" all'ASET Holding S.p.A. in base alla vigente normativa anche alla luce del fatto che la società partecipata gestisce ormai da diversi anni altre Farmacie comunali per altri Comuni Soci, quali il Comune di Fano;

VISTO che lo Statuto dell'azienda ASET Holding S.p.A. prevede la possibilità di gestire le farmacie comunali;

DATO atto che per quanto riguarda il trasferimento dei beni e attrezzature nonché alla definizione di ulteriori aspetti patrimoniali tra il Comune e la propria società si provvederà con l'apposito contratto di servizio il cui testo si allega alla presente;

RITENUTO di poter individuare nell'affidamento ad ASET Holding S.p.A. la gestione del servizio farmaceutico integrando nel presente caso quello che è sostanzialmente un affitto d'azienda (Codice Civile art. 2555);



1615);



RITENUTO che i punti fondamentali dell'affidamento della gestione ad ASET Holding S.p.A dell'attuale farmacia comunale siano i seguenti:

- conferire all'ASET Holding S.p.A. il servizio di gestione della farmacia comunale con eventuale successivo affidamento di nuove farmacie comunali;
- affidamento con decorrenza dal 01.09.2011;
- determinare il valore dell'affidamento della gestione nell'ambito del contratto di servizio in relazione ad una specifica prospettiva di analisi gestionale come da Piano quinquennale di affari allegato;

RITENUTO necessario, alla luce delle considerazioni espresse nella relazione introduttiva e negli interventi in premessa riportati, apportare al Contratto di Servizio già predisposto le modifiche ed integrazioni contenute nella lettera Prot. 1662 inviata in data odierna dal Sindaco ad ASET Holding S.p.A. per il recepimento;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'affidamento della gestione della farmacia comunale ad ASET Holding S.p.A. solo in base al contratto di servizio modificato ed integrato come segue:

a) art. 16-punto 16.1 - viene inserito il seguente capoverso:

"Il Comune potrà chiedere la risoluzione anticipata senza sanzione del presente contratto qualora sia accertato un calo anomalo e non giustificato da fattori esterni oggettivi del fatturato e/o del numero delle ricette movimentate";

b) viene aggiunto il seguente art. 16/bis "Recesso unilaterale"

"Al Comune è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza dover prestare corrispettivo, qualora si verificasse la necessità impellente di alienare la Farmacia. Il recesso unilaterale anticipato sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata A/R sei mesi prima della data del recesso. Nel caso di recesso unilaterale, il Comune subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere"

c) art.5-punto 5.1.2 - viene eliminato l'ultimo capoverso:

"Il Comune si impegna a mantenere servizi di medicina generale in locali adiacenti a quelli di proprietà ove è allocata la farmacia"

d) art.6-punto 6.1.1 - viene inserito il seguente capoverso:

"A questo corrispettivo si aggiunge il canone per la locazione dell'immobile di cui al precedente punto 5.1.2"

e) art.6-punto 6.4 - nel primo capoverso l'importo indicato due volte di €. 420.000,00

("..... pari o superiore ad €. 420.000,00 [quattrocentoventimila]"

"...fatturato netto di €. 420.000,00")

viene sostituito con l'importo di €. 400.000,00

("..... pari o superiore ad €. 400.000,00 [quattrocentoventimila]"

"...fatturato netto di €. 400.000,00");



CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 13

Votanti n. 13

Astenuti nessuno -

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari nessuno

D E L I B E R A

1. di affidare alla Società partecipata ASET HOLDING S.p.A. con sede a Fano in Via Nolfi n. 3/a il servizio di gestione della farmacia comunale e connesso affitto d'azienda, a decorrere dall'01.09.2011, alle condizioni economiche e giuridiche contenute nel contratto di servizio modificato come in premessa specificato e che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare la sottoscrizione del contratto alla Responsabile del Settore Finanziario Sig.ra Anna Maria Lanari dandone sin d'ora per rato e valido l'operato;

Inoltre, stante l'urgenza di avviare le procedure per il passaggio di gestione, con separata unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.





PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREVISTI
DALL'ALL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

data 13-07-2011


IL RESPONSABILE
F.to LANARI ANNA MARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONT.LE

Si esprime parere Favorevole

data 13-07-2011

IL RESPONSABILE
F.to LANARI ANNA MARIA



Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TIRSO BELLUCCI MARZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARINI DR. CLAUDIO

N.reg. 232

Li, 23-07-11

Della presente deliberazione viene iniziata in data odierna la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per n. 15 giorni consecutivi (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69)

IL RESPONSABILE
F.to MARINI DR. CLAUDIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 23-07-11



IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINI DR. CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione é stata pubblicata, nel sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 23-07-11 al 07-08-11.
- [X] La presente deliberazione, é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267/2000).
- [] La presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Li, 08-08-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARINI DR. CLAUDIO

ALLEGATO A

COMUNE DI PIAGGE
 Provincia di Pesaro e Urbino
 041-046



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Data 01-08-2011	Oggetto: DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 18.07.2011 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA' ASET HOLDING S.P.A. DI FANO - MODIFICA
------------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di agosto alle ore 21:15, nella sala delle adunanze del Comune.
 Alla Prima convocazione in sessione D'urgenza, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TIRSO BELLUCCI MARZIA	P	MARCUCCI ALESSANDRO	P
CANESTRARI FRANCO	P	BARATTINI DAVIDE	P
ANDREANI CRISTIAN	P	CIONNA MAURIZIO	P
FABBRI MARA	P	MONTANARI LAURA	P
CARNAROLI MARCO	P	AGUZZI GIAN-NICOLA	P
CECCARELLI LAURA	A	MONTESI MICHELE	P
GAMBIOLI MAURISIO	P		

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 12 Assenti n. 1
 E' presente alla seduta l'Ass.re esterno Luca Massi senza diritto di voto.

- Verificato il numero legale degli intervenuti,
- presiede il Signor TIRSO BELLUCCI MARZIA in qualità di Sindaco
- partecipa il Segretario comunale Sig. MARINI DR. CLAUDIO
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

CECCARELLI LAURA
 GAMBIOLI MAURISIO
 MONTESI MICHELE

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 49 comma 1, del suddetto D.Lgs in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile; espressi dai responsabili degli uffici;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ANNA MARIA LANARI



ASET Holding S.p.A.
 Presidente
 Giuliano Marino



Sono presenti in aula l'Assessore esterno Luca Massi e la Responsabile del Settore finanziario Sig.ra Anna Maria Lanari

Il Sindaco introduce la trattazione dell'argomento: fa presente che rispetto alle modifiche apportate al contratto di servizio con la deliberazione del 18 luglio scorso ASET Holding si è dichiarata disponibile ad accettarle ed anche quella relativa all'abbassamento del fatturato per ottenere l'incremento del canone è stata accettata sul valore intermedio di €. 410.000,00; evidenza che, comunque, si tratta di un buon risultato per il nostro Comune ottenuto (sentendo anche le considerazioni dei dirigenti ASET HOLDING nei vari contatti avuti) grazie alla compattezza e determinazione dimostrati dal Consiglio Comunale con la votazione favorevole unanime della delibera suddetta.

L'Assessore Luca Massi, affiancato dalla Responsabile del Settore Finanziario, relaziona illustrando la risposta che ASET Holding ha dato rispetto alla modifica richiesta dal Consiglio Comunale tesa ad abbassare la soglia di fatturato, dopo il primo quinquennio, per ottenere l'incremento di €. 5.000,00 del canone di concessione: dai dati contabili contenuti nelle due simulazioni di Piano economico allegati alla loro lettera, viene dimostrato che facendo scattare l'incremento di canone con fatturato annuo di €. 400.000,00 (come richiesto da noi) la Società si troverebbe un bilancio in perdita e per questo propongono che l'aumento del canone parta dal raggiungimento di un fatturato annuo di €. 410.000,00

Il Capogruppo di minoranza Consigliere Cionna Maurizio dichiara di aver verificato il piano economico finanziario presentato da ASET Holding.

Il Sindaco ricorda infine che per l'avvio della nuova gestione sarà necessario perfezionare sia il contratto di servizio sia il contratto di locazione dell'immobile, ma per questo ultimo occorre intervenire per la prescritta agibilità.


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 18.07.2011 mediante la quale si è stabilito di affidare alla Società partecipata ASET Holding S.p.A. di Fano il servizio di gestione della Farmacia Comunale e connesso affitto d'azienda alle condizioni economiche e giuridiche contenute nel contratto di servizio alla stessa allegato quale parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che l'Amministrazione Comunale nel suo complesso, costituita dal gruppo di maggioranza e dal gruppo di minoranza, è giunta alla decisione formalizzata con l'atto consiliare suddetto, dopo aver attentamente vagliato la situazione organizzativa e finanziaria dell'Ente, le prospettive future, le possibili modalità di gestione consentite dalla vigente normativa e, da ultimo, dopo un esame approfondito della proposta presentata dalla Società ASET Holding S.p.A.;

EVIDENZIATO che la deliberazione di affidamento in gestione della farmacia alla Società ASET Holding è stata assunta apportando al contratto di servizio proposto, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) art. 16-punto 16.1 - viene inserito il seguente capoverso:
"Il Comune potrà chiedere la risoluzione anticipata senza sanzione del presente contratto qualora sia accertato un calo anomalo e non giustificato da fattori esterni oggettivi del fatturato e/o del numero delle ricette movimentate";
- b) viene aggiunto il seguente art. 16/bis "Recesso unilaterale"
*"Al Comune è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza dover prestare corrispettivo, qualora si verificasse la necessità impellente di alienare la Farmacia. Il recesso unilaterale anticipato sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata A/R sei mesi prima della data del recesso.
Nel caso di recesso unilaterale, il Comune subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere"*
- c) art.5-punto 5.1.2 - viene eliminato l'ultimo capoverso:
"Il Comune si impegna a mantenere servizi di medicina generale in locali adiacenti a quelli di



proprietà ove è allocata la farmacia”

d) art.6-punto 6.1.1 – viene inserito il seguente capoverso:
“A questo corrispettivo si aggiunge il canone per la locazione dell’immobile di cui al precedente punto 5.1.2”

e) art.6-punto 6.4 – nel primo capoverso l’importo indicato due volte di €. 420.000,00
 (“..... pari o superiore ad €. 420.000,00 [quattrocentoventimila]” “...fatturato netto di €. 420.000,00”)
viene sostituito con l’importo di €. 400.000,00
 (“..... pari o superiore ad €. 400.000,00 [quattrocentoimila]” “...fatturato netto di €. 400.000,00”);

VISTO che con nota Prot. 1703 del 23.07.2011 è stata trasmessa ad ASET Holding S.p.A. la deliberazione consiliare n. 17 del 18.07.2011 evidenziando le modifiche apportate al contratto di servizio;

VISTO che la Società ASET Holding S.p.A: con lettera Prot. n. 1357 del 28.07.2011 ha risposto senza alcuna obiezione rispetto alle modifiche ed integrazioni di cui alle lett: a)-b)-c)- sopra evidenziate, significando, però, rispetto alla lettera e) delle modifiche, la necessità di determinare la soglia di fatturato annuo netto di cui al punto 6.4 del contratto di servizio in €. 410.000,00 anziché €. 400.000,00 come deliberato dal Consiglio Comunale;

VISTO che la Società ASET Holding S.p.A. ha motivato questa presa di posizione sostenendo che l’incremento del canone di €. 5.000,00 correlato alla soglia di €. 400.000,00 non consentirebbe il rispetto dell’obbligo di pareggio di bilancio (come dimostrato con apposito piano economico finanziario allegato alla lettera Prot. 1357 del 28.07.2011 sopra richiamata);

CONSIDERATO che le argomentazioni adottate dalla Società ASET Holding hanno un fondamento giuridico e finanziario e che, comunque, la proposta ultima per l’incremento del canone con soglia fatturato €. 410.000,00 è migliorativa rispetto a quella originaria (soglia fatturato €. 420.000,00);

RITENUTO, pertanto, opportuno tenere ferma la decisione assunta di affidare la gestione della farmacia comunale alla Società ASET HOLDING S.p.A. di Fano, accettando la modifica del contratto di servizio proposta con lettera Prot. n. 1357 del 28.07.2011:

RITENUTO, quindi, di dover modificare il contratto di servizio allegato alla deliberazione n. 17 del 18.07.2011 come segue:

art. 6 - punto 6.4 – nel primo capoverso l’importo indicato due volte di €. 400.000,00
 (“..... pari o superiore ad €. 400.000,00 [quattrocentomila]” “...fatturato netto di €. 400.000,00”)

viene sostituito con l’importo di €. 410.000,00
 (“..... pari o superiore ad €. 410.000,00 [quattrocentodiecimila]” “...fatturato netto di €. 410.000,00”);

UDITI gli interventi in premessa riportati;

CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Contrari ed astenuti nessuno

DELIBERA

1. di modificare come in premessa specificato l’art. 6 – punto 6.4 del primo capoverso del Contratto di Servizio approvato con propria precedente deliberazione n. 17 del 18.07.2011 dando atto che l’incremento del canone annuo di concessione di €. 5.000,00 verrà riconosciuto, alla fine del primo quinquennio, al raggiungimento del fatturato annuo netto di €. 410.000,00
2. di confermare, per le parti non modificate con la presente, quanto stabilito con la



precedente deliberazione C.C. n. 17 del 18.07.2011 con la presente precisazione:

- l'avvio del servizio da parte della Società ASET HOLDING S.p.A. decorre dall'01.09.2011 ovvero dalla prima data utile dall'avvenuto perfezionamento dei contratti di servizio e di locazione.

3. di approvare, pertanto, il contratto di servizio come da schema che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 18.08.2000



=====

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREVISTI
DALL'ALL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS 267/2000

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole

data 29-07-2011

IL RESPONSABILE
F.to LANARI ANNA MARIA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONT.LE

Si esprime parere Favorevole

data 29-07-2011

IL RESPONSABILE
F.to LANARI ANNA MARIA

=====



ALLEGATO alla deliberazione
C.C. n. 19 del 01.08.2011

Contratto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione della farmacia
Comunale di Piagge e connesso affitto d'azienda

TRA
Comune di Piagge con sede in Piagge (PU), codice fiscale e
P.Iva n nella persona del dott. nato a il.....,
domiciliato a Piagge per la carica, in forza della deliberazione del
esecutiva, che si allega sotto "A" (d'ora in avanti Comune), da una parte;
Aset Holding spa, con sede in Fano Via Nolfi 3/a Capitale sociale di Euro
16.388.292 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese e
Partita Iva 02122270412, REA 156045 nella persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione nato a il in forza dei poteri conferitigli
dal Consiglio di Amministrazione del..... (d'ora in avanti La società).

PREMESSO


- che la Società è stata costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare annovera nell'oggetto sociale la gestione di Farmacie;
- che la società è ad integrale capitale pubblico ed in particolare il Comune detiene una quota di partecipazione, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 113 c. 5 lett. c) del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 267/00);
- che la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune intende esercitare il servizio pubblico relativo alla gestione della farmacia di cui il Comune è titolare;
- che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale e di ulteriori eventuali farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra Comune e Società al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune titolare delle farmacie. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

- Il Comune affida il servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali alla propria Società, unitamente alla concessione in affitto del complesso dei beni costituenti l'azienda della farmacia comunale di Piagge, attualmente sita in Via Roma n. 105;
- Il presente Contratto regola quindi i rapporti tra il Comune e la Società, scaturenti dalla predetta concessione in affitto dell'azienda, unitamente all'affidamento del diritto di gestione della farmacia comunale di cui il Comune è titolare (di seguito definiti "Servizi Farmaceutici");
- La Società potrà eseguire, nell'ambito del presente contratto, ulteriori servizi per il Comune sempre che gli stessi siano connessi o complementari all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei;
- Tali ulteriori servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e Società, corrispettivi che assicurino la copertura dei costi, ivi compresi anche quelli generali e finanziari, nonché la remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato;
- Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di fornitura dei servizi di cui all'art. 1.3), con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto i seguenti termini, indicati in grassetto, hanno il significato specificato qui di seguito:
Comune: il Comune di Piagge affidante il diritto di gestione della farmacia comunale e della relativa azienda di cui rimane titolare;
La Società: la società ASET Holding spa affidataria del servizio pubblico di gestione della farmacia e affittuaria della relativa azienda.



Le parti: Il Comune e la Società unitariamente intesi come le parti del presente contratto

Contratto: il presente contratto di affidamento del diritto di gestione e connesso affitto dell'azienda.

Servizi Farmaceutici: il servizio pubblico relativo alla gestione delle farmacie di cui il Comune è titolare

Artt. 2561 e 2562 del codice civile: la normativa di riferimento che regola l'affitto dell'azienda cui fa riferimento e rimanda il presente contratto per quanto non espressamente indicato.

Art. 3 - Obiettivi, prestazioni e standard

3.1) Gli obiettivi

La Società nell'espletamento dei Servizi Farmaceutici e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori.

3.2) I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi.

La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi delle farmacie" (di seguito denominata "Carta"), che la società ha adottato già per le altre Farmacie comunali in gestione e che si impegna ad applicare anche per la gestione della Farmacia oggetto del presente contratto.

Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non che a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate ed approvate dall'Assemblea dei Comuni Soci.

Art. 4 - Durata

4.1) L'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali e l'affitto della relativa azienda ha la durata di anni 20 (venti), a partire da: 01/.../2011 al 31/.../2031

4.2) Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori anni dieci qualora non venga inviata disdetta, a mezzo lettera raccomandata, almeno un anno prima dello scadere del primo ventennio.

Art. 5 - Complesso dei beni costituenti l'azienda

5.1) Le parti concordemente dichiarano che compongono l'azienda della farmacia comunale esclusivamente:

5.1.1) I beni mobili indicati nell'inventario allegato (Allegato 1) al presente contratto redatto in contraddittorio e controfirmato dalle parti, assumendo il Comune la garanzia del funzionamento delle macchine, impianti ed attrezzature al momento della consegna e la loro messa a norma. Le parti si danno atto che, stante la vetusta dei beni mobili e delle attrezzature, non attribuiscono ad essi alcun valore economico.

5.1.2) I locali di Proprietà del Comune, in cui viene esercitata l'attività della farmacia di Via Roma 105 come risultanti da planimetria allegata (Allegato 2) sono locati alla Società con stipula tra le parti di apposito contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 della legge 27/07/1978 n. 392 per un periodo di durata equivalente alla durata dell'affidamento di cui al presente contratto al canone annuo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento), che sarà rivalutato annualmente al 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e degli impiegati (F.O.I). La manutenzione ordinaria sarà a cura della Società, al Comune competerà la manutenzione straordinaria.

5.1.3) La merce in giacenza al2011, così come risultante da apposito inventario fisico alla cui redazione parteciperà anche un rappresentante della Società, sarà valutata con il criterio del costo medio di acquisto nell'anno

precedente ed il relativo valore inventariale sarà ceduto dal Comune alla Società mediante l'emissione di regole fattura il cui regolamento sarà effettuato come segue: il 50% a 90 gg. dalla data della fattura fine mese, ed il 50% a 120 gg. dalla data della fattura fine mese.

5.1.4) Le parti prendono atto che non si darà luogo a trasferimento di personale essendo, l'unico dipendente comunale adibito al servizio, già collocato in quiescenza e pertanto la Società opererà autonomamente nell'individuazione del personale da impegnare nel servizio.

5.2) Le spese di ordinaria manutenzione e di assistenza tecnica delle macchine, impianti ed attrezzature saranno a carico della Società per tutta la durata del contratto;

5.3) La Società assume l'onere derivante dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica.

5.4) La Società si impegna ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze per l'erogazione di luce, gas, acqua, telefono e quanto altro necessario per l'attività e a pagarne i relativi canoni. Dall'avvio del contratto e per tutto il periodo transitorio di subentro nei contratti di utenza il Comune proseguirà con il pagamento dei medesimi, provvedendo a fatturare il relativo costo alla Società.

Art. 6 - Canone di concessione e canone di locazione

6.1) L'affidamento dei Servizi Farmaceutici, da parte del Comune, e la concessione in affitto della relativa azienda di proprietà del Comune medesimo, obbliga la Società al pagamento di canone al comune che viene determinato come stabilito ai commi successivi con periodicità annuale coincidente con gli esercizi sociali della Società:

6.1.1) Il corrispettivo annuo è pattuito complessivamente in una quota fissa onnicomprensiva di € 17.600 (diciassettemilaeseicentoeuro) oltre Iva per il primo anno di gestione e, quindi, dal secondo anno sino alla fine della durata dell'affidamento in una quota annua fissa onnicomprensiva di € 21.600 (ventunomilaeseicentoeuro) oltre Iva.

Per il primo e l'ultimo anno di gestione del servizio il corrispettivo annuo verrà proporzionato pro rata ai mesi effettivi di svolgimento del servizio.

Gli importi dei canoni annuali, come sopra individuati saranno assoggettati ad I.V.A. e saranno pagati dalla Società, previa fattura da emettersi da parte del Comune avente scadenza 31.12 di ogni anno.

A questo corrispettivo, si aggiunge il canone per la locazione dell'immobile di cui al punto 5.1.2

6.2) Nel caso in cui il Ministero della Sanità od altra Amministrazione dello Stato modifichi le attuali normative con prelievi sui ricavi o inserisca nuove previsioni per quanto riguarda le farmacie le parti si impegnano a suddividere le eventuali perdite o utili in buona fede avendo come riferimento la suddivisione del risultato per le Parti, a partire dall'anno di accadimento delle eventuali modifiche o nuove previsioni. Nel caso non si addivenisse ad un accordo le Parti potranno avvalersi della clausola arbitrare di cui all'art. 17.

6.3) Nel caso in cui per modifiche di legge fosse reso possibile ed attuata da un farmacista privato l'apertura di una nuova farmacia nel Comune le Parti si impegnano a suddividere le eventuali perdite o utili in buona fede avendo come riferimento la suddivisione del risultato per le Parti, a partire dall'anno di accadimento dell'eventuale apertura. Nel caso non si addivenisse ad un accordo le Parti potranno avvalersi della clausola arbitrare di cui all'art. 17.

6.4) Le parti convengono sulla necessità di addivenire, dopo il primo quinquennio di gestione, e quindi, di quinquennio in quinquennio, ad una verifica dell'entità del corrispettivo fisso annuo pattuito.

Pertanto, alla fine del primo quinquennio di gestione (dal 2016) le Parti si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 410.000,00 (quattrocentodiecimilaeuro) il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 5.000 (cinquemila) passando così da € 21.600 ad € 26.600 annui. Qualora l'importo di fatturato netto di € 410.000,00 non venga raggiunto al termine del



primo quinquennio (bilancio 2015) , l'adeguamento annuo del canone di € 5.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Alla fine del secondo quinquennio di gestione (dal 2021) le Parti si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 440.000,00 (quattrocentoquarantamilaeuro), il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 3.000 (tremila) passando così da € 26.600 ad € 29.600 annui. Qualora l'importo di fatturato netto di € 440.000,00 non venga raggiunto al termine del secondo quinquennio (bilancio 2020), l'adeguamento annuo del canone di € 3.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Alla fine del terzo quinquennio di gestione (dal 2026) le Parti si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2025 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 460.000 (quattrocentosessantamilaeuro), il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 3.000 (tremila) passando così da € 29.600 ad € 32.600 annui.

Qualora l'importo di fatturato netto di € 460.000,00 non venga raggiunto al termine del terzo quinquennio (bilancio 2025), l'adeguamento annuo del canone di € 3.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Alla fine del quarto quinquennio di gestione (dal 2031) le Parti si incontreranno e, qualora si riscontrasse in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2030 un fatturato annuo consuntivo al netto dell'Iva conseguito dalla Farmacia pari o superiore ad € 480.000 (quattrocentoottantamilaeuro), il canone fisso annuo di cui al precedente punto 6.1.1) verrà adeguato di ulteriori € 3.000 (tremila) passando così da € 32.600 ad € 35.600 annui.

Qualora l'importo di fatturato netto di € 480.000,00 non venga raggiunto al termine del terzo quinquennio (bilancio 2030), l'adeguamento annuo del canone di € 3.000,00 verrà comunque riconosciuto a decorrere dall'anno successivo all'approvazione del primo bilancio d'esercizio che attesti tale risultato.

Art. 7 Apertura di nuove farmacie comunali

7.1) Il Comune si obbliga ad affidare alla Società il diritto di gestione della nuova farmacia comunale per la quale ha già esercitato il relativo diritto di prelazione.

7.2) L'affidamento del diritto di gestione della nuova farmacia comunale avverrà sulla base dei termini e delle condizioni indicate nel presente Contratto.

7.3) Le Parti si danno reciprocamente atto che il canone per l'affidamento del diritto di gestione delle Farmacie comunali e della relativa azienda è ricompreso in quello convenuto secondo quanto dispone l'art.6 che precede e che pertanto è da ritenersi onnicomprensivo.

Art. 8 Investimenti

8.1) Per perseguire gli obiettivi descritti al precedente art. 2 e per mantenere nel tempo la capacità di erogare alla comunità Servizi Farmaceutici adeguati a quanto previsto dalla Carta, la Società ritiene necessario apportare migliorie, ristrutturazioni ed ampliamenti necessari a mantenere o migliorare i livelli qualitativi del servizio per la durata del Contratto ivi compresi eventuali rinnovi o proroghe. Le spese relative saranno a carico della Società che rimarrà proprietaria dei beni mobili e delle attrezzature e impianti eventualmente acquistati per l'uso della sede farmaceutica di titolarità del Comune.

Art. 9 - Rapporti di debito/credito risultanti alla data di inizio dell'affidamento e rapporti contrattuali

9.1) I rapporti di debito e credito inerenti le farmacie comunali, esistenti in capo al Comune alla data di cui al precedente art. 4.1) resteranno in capo al Comune.

9.2) La Società subentra al Comune nei contratti in essere alla data di cui al precedente art. 4.1.), di cui all'allegato elenco (Allegato 3), che costituisce parte integrante del presente Contratto.

9.3) Il Comune, per la durata di anni cinque, si obbliga a mantenere indenne la società da richieste di pagamento di somme, a qualsiasi titolo effettuate, imputabili alla gestione delle farmacie antecedentemente la data di decorrenza del presente contratto di cui al precedente art. 4.1). Qualora la richiesta di pagamento appaia infondata il Comune e la Società d'intesa valuteranno modi e termini per opporsi anche per vie legali o attraverso presentazione di ricorsi alle autorità e organi giudicanti competenti, fatto salvo che gli oneri legali o giudiziari rimarranno in capo al Comune.

Art.10 - Restituzione dei beni e regolazione dei rapporti al termine dell'affidamento del servizio.

10.1) Al termine dell'affidamento del servizio, i beni mobili identificati nell'inventario di consegna, qualora ancora esistenti, verranno restituiti al Comune nello stato in cui si trovano per effetto del loro normale uso e deterioramento e di essi si redigerà, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di riconsegna. Qualora sia intenzione della Società ammodernare, implementare e rinnovare i mobili e le attrezzature la stessa provvederà a riconsegnare al Comune i beni trasferiti inizialmente ed identificati nell'inventario di consegna, ovvero su autorizzazione di questi provvederà alla loro distruzione e/o smaltimento.

10.2) Nel caso in cui siano presenti in farmacia beni mobili e/o attrezzature di proprietà della Società, questi potranno essere ceduti al Comune ad un prezzo da convenire all'atto della cessione.

10.3) Per quanto concerne il valore delle merci giacenti in farmacia al momento della riconsegna, esse saranno valorizzate sulla base del costo medio di acquisto fatto dalla Società, mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato dal Comune alla Società come segue: il 50% a 90 gg. dalla data della fattura fine mese ed il 50% a 120 gg. dalla data della fattura fine mese.

10.4) Il Comune riacquisirà disponibilità dei locali, sede di farmacia, di propria proprietà, e riassumerà gli oneri derivanti dai contratti di cui ai precedenti art. 5.4)

10.5) Il Comune subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere nonché nei contratti di lavoro con il personale dipendente assicurando il mantenimento dei diritti acquisiti.

Art. 11- Obblighi della Società

11.1) La Società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

11.2) Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art 12.

Art. 12 Obblighi del Comune

12.1) Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Società gli spazi, secondo quanto indicato all'art. 5.1.2), e l'affidamento della gestione di eventuali nuove farmacie comunali secondo quanto indicato all'art 7 che precede.

12.2) Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché assicurando il necessario sostegno in materia di problematiche urbanistiche, di viabilità ed edilizie. Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni nel suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 13- Informazione al Comune

13.1) Ai sensi dell'art. 27 del vigente statuto della Società, il Consiglio di amministrazione approva il budget annuale per l'esercizio successivo.



sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo,

13.2) Il Comune può richiedere in corso d'anno informazioni sull'andamento gestionale per la sua pianificazione economica.

Art. 14 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

14.1) Il Comune, avvalendosi di personale o collaboratori competenti, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

14.2) Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.;

14.3) Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

14.4) I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di amministrazione della Società.

14.5) Il Comune si riserva ogni attività di verifica in ordine all'attività di gestione.

Fermo restando che eventuali verifiche e/o sopralluoghi saranno preceduti da congruo preavviso per non arrecare disagi ai servizi ed alla clientela.

Art. 15- Responsabilità

La società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei Servizi farmaceutici.

Art. 16- Risoluzione del contratto per inadempienze gravi

16.1) Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto soltanto quando, per comportamenti colposi della Società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 7 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) abituale ricorso all'abusivismo professionale.

Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto qualora sia accertato un calo anomalo e non giustificato da fattori esterni oggettivi del fatturato e/o del numero delle ricette movimentate.

16.2) Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

16.3) La Società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 16.2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 1° comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

16.4) La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito comporta, oltrechè la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei rapporti di lavoro.

16.5) La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.



Art. 16/bis - Recesso unilaterale
 Al Comune è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto senza dover prestare corrispettivo, qualora si verificasse la necessità impellente di alienare la Farmacia.
 Il recesso unilaterale anticipato sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata A/R sei mesi prima della data del recesso.
 Nel caso di recesso unilaterale, il Comune subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere"

Art.17 - Risoluzione del contratto per modifiche di legge o remunerazione del servizio
 Le parti si riservano, comunque, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora per intercorse modifiche di legge sulle modalità di remunerazione dell'attività del servizio Farmacie come indicato nei precedenti punti 6.2 e 6.3.
 La risoluzione unilaterale sarà comunicata all'altra parte con lettera raccomandata A/R avente un preavviso non inferiore a 12 mesi dalla data di risoluzione.
 Qualora una delle parti opti per l'esercizio del recesso unilaterale il Comune subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere nonché nei contratti di lavoro con il personale dipendente assicurando il mantenimento dei diritti economici e giuridici acquisiti.

Art. 18 - Legge applicabile e Foro competente
 Il presente contratto è retto dalla Legge italiana Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al Contratto, che dovesse insorgere tra le parti e non possa essere composta in via amichevole sarà deferita ad arbitrato rituale di diritto. L'arbitro sarà unico e verrà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, da Presidente del Tribunale di Pesaro. L'arbitrato avrà sede a Fano e sarà svolto in conformità alle norme del codice di procedura civile.

Art. 19 - Spese
 Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.
 Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto il cui contenuto patrimoniale è soggetto ad I.V.A.
 Letto, approvato e sottoscritto.

Piagge li.
 F.to:
 F.to:

- elenco allegati:
 Allegato A - delibera del Consiglio Comunale di Piagge;
 Allegato 01 - " Inventario beni mobili ex art 5 del contratto"
 Allegato 02 - " Planimetria locali Farmacia"
 Allegato 03 - "Elenco contratti per subentro ex art



Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TIRSO BELLUCCI MARZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARINI DR. CLAUDIO

N.reg. 245

Li, 02-08-11

Della presente deliberazione viene iniziata in data odierna la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per n. 15 giorni consecutivi (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69)

IL RESPONSABILE
F.to MARINI DR. CLAUDIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 02-08-11



IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINI DR. CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione é stata pubblicata, nel sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 02-08-11 al 17-08-11.
- [X] La presente deliberazione, é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267/2000).
- [] La presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000).

Li, 18-08-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARINI DR. CLAUDIO



ALLEGATO 01

INVENTARIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE EX ART. 5

AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI PIAGGE E CONNESSO AFFITTO D'AZIENDA

n. prog	quantità pezzi	descrizione
1	2	Scaffalature di colore verde per esposizione prodotti
2	1	Banco vendita
3	1	Cassettiera farmaci
4	2	Frigoriferi per conservazione farmaci
5	1	condizionatore
6	2	termosifoni elettrici
7	2	librerie di colore bianco per ufficio
8	1	scrivania di colore bianco per ufficio
9	2	sedie
10	1	mobiletto stupefacenti
11	1	fax
12	1	telefono cordless
13	1	registratore di cassa Gualandi
14	1	computer con periferica monitori e tastiera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNA MARIA LANARI




(Handwritten signature)
ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Giuliano Marino






Planimetria di u.i.u. in Comune di...PIAGGE..... via ...ROMA..... civ.....

ALLEGATO 02

STATO DI PROGETTO



PIANO TERRA h.=3,00



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
GEOM. ROMANO APRILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNA MARIA LANARI



ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Giuliano Marino



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C.
Denuncia di variazione

Compilata dal Geom. Babilacqua, Daniela
(Titolo, cognome e nome)
Geom. Rossini, Emanuela

RISERVATO ALL'UFFICIO

Identificativi catastali
F.6.....
n. 174 sub 8

Iscritto all'albo dei Geometri
della provincia di PESARO n. 946-947
data 16/01/92 Firma



COMUNE DI PIAGGE - Via Roma n. 12-61030 PIAGGE (PU)

ELENCO CONTRATTI UTENZE FARMACIA COMUNALE

- 1- TELECOM NUMERO LINEA 0721/890172
- 2- MARCHE MULTISERVIZI N.MATRICOLA CONTATORE 106447 (ACQUA)
- 3- REPOWER (ENERGIA ELETTRICA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNA MARIA LANARI



ASET Holding S.p.A.
il Presidente
Giuliano Marino



(due bolli: due cedenti
a data contabile)
x ritardo



PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
3	2723	05/10/2011	REGISTRO	168,00			
			ALTRO ERARIO	0,00			
			ALTRE AZIENDE	4,13			
			TOTALE	172,13			

identificativo telematico per eventuali adempimenti successivi
TQH11L002723000EE

IMPORTO VERSATO EURO 172,13 TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

CODICE UFFICIO: **TQH**
 Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D
 L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE: _____
 L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE: _____
 DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa) SI NO

QUADRO A

ALL'UFFICIO DI: **FANO** Foglio N. _____ La richiesta si compone di N. _____ fogli
 RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE (COGNOME E NOME): **ASET HOLDING SPA** DATA DI STIPULA: **16/09/2011** N. DI REPERTORIO: _____
 TIPOLOGIA DELL'ATTO: **CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE**

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO **DI PIAGGE E CONVENIO AFFITTO D'AZIENDA**

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	DATA DI NASCITA	SESSO	N. CIVICO
1	02422270412	ASET HOLDING SPA	PU	VIA ROMA 3/A			
2	00360529415	COMUNE DI PIAGGE	PU	VIA ROMA 12			

QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO

NORD.	CODICE NEGOZIO	(1)	(2)	(3)	VALORI	DANTI CAUSA (es. proprietari)	AVENTI CAUSA (es. inquilini)
	7003	1			17.600	2	1

TOTALE VALORI: _____
 (1) Barrare se soggetto a IVA
 (2) Barrare a fronte di agevolazioni
 (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo

Sigillo notarile o timbro dell'Ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante

_____ Firma del richiedente la registrazione



3 2723 05/10/2011

168,00
0,00

*identificativo telematico
per eventuali adempimenti successivi*

4,13

TQH11L002723000EE

172,13

EURO 172,13

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TQH



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DAI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NSET HOLDING SPA	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE FANO - VIA ALBA SPA	PROV. PU
		CODICE FISCALE 020222270412
5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE COMUNE DI PRASSE	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PRASSE - VIA FORTALE	PROV. PU
		CODICE FISCALE 00360520415

DAI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE Fano	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno Numero
11. CODICE TRIBUTO 131317 91041	12. DESCRIZIONE (*) IMPOSTA REGISTRO ATTI CONTRATTI VERBAE E DENUNCE	13. IMPORTO 112,50 4,13	14. COD. DESTINATARIO	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

112,50 / 13

ESTREMI DEL VERSAMENTO
DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLI
05	10	2011	05748	56500

BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A.

PAGATO

05 OTT. 2011

Banca dell'Adriatico S.p.A.
4040

firma